

COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 105

OGGETTO: Criteri in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addi NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore		X
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 37 del D.P.R. 380/2001 recante "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità" prevede la possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi soggetti a S.C.I.A., qualora gli stessi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, specificatamente prevedendo ai commi

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

- 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
- 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
- 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra riportata, l'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma, non superiore ad € 5.164,00 e non inferiore ad € 516,00 stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio;

TENUTO CONTO che anche nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie è necessario applicare i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo;

RILEVATO che risulta di conseguenza indispensabile stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 37 del D.P.R. 380/2001 al fine di evitare disparità di trattamento e ridurre ogni margine di discrezionalità;

RITENUTO che l'applicazione di una sanzione proporzionale all'aumento del valore venale determinato dall'Agenzia del Territorio risponde ai suddetti criteri di equità ed univocità dell'azione amministrativa, e che sia pertanto necessario stabilire aliquote per l'applicazione delle sanzioni, che mettano in diretta proporzione l'ammontare dell'aumento del valore venale e l'ammontare della sanzione stessa;

RITENUTO di indirizzare l'Ufficio Edilizia Privata per l'applicazione della predetta sanzione amministrativa;

DATO ATTO che non si è proceduto ad acquisire parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili del servizio, trattandosi di atto di mero indirizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI INDIRIZZARE l'Ufficio Edilizia Privata ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001, in relazione alla determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile secondo le seguenti modalità:

assenza di aumento di valore venale / impossibilità di determinazione dell'aumento del valore venale 516,00 € 900,00 aumento di valore venale sino ad € 10.000 € aumento di valore venale oltre € 10.000 e sino ad € 20.000 € 1.500,00 2.500,00 aumento di valore venale oltre € 20.000 e sino ad € 30.000 € € 3.500,00 aumento di valore venale oltre € 30.000 e sino ad € 40.000

aumento di valore venale oltre € 40.000 e sino ad € 50.000 € 4.500,00 aumento di valore venale oltre € 50.000 € 5.164,00

DI INDIRIZZARE l'Ufficio Edilizia Privata a determinare le sanzioni alla luce dei presenti criteri anche nei procedimenti di sanatoria giurisprudenziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.